CAMERA DEI DEPUTATI N. 1561

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIANNI FARINA

Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno

Presentata il 30 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone di rendere il processo di integrazione scolastica più articolato e qualitativamente più rispondente alle esigenze degli alunni con disabilità. Tale proposta risponde alle giuste richieste di servizi e di operatori specializzati, avanzate dalle famiglie di alunni portatori di diverse tipologie di disabilità e dalle loro associazioni o federazioni e tende ad assicurare un miglioramento dell'integrazione scolastica che consenta all'Italia di confrontarsi, su un piano qualitativo, con altri progetti comunitari concernenti i diritti delle persone con disabilità. Secondo i dati recenti del servizio informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono oltre 172.000 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole statali, cui si aggiungono oltre 5.000 frequentanti le scuole paritarie e circa 10.000 frequentanti l'università, rappresentando circa il 2 per cento dell'intera popolazione studentesca. Tutti gli alunni frequentanti le scuole statali sono stati seguiti da oltre 90.000 insegnanti per il sostegno.

Questa proposta di legge è suggerita dalla necessità di rendere efficacemente operativa la legislazione statale in materia di integrazione scolastica degli alunni – residenti non solo in Italia ma anche all'estero – in situazione di *handicap* certificata come prevede la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tale necessità a suo tempo fu rafforzata dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987 che assicurò la frequenza delle scuole secondarie superiori agli alunni in situazione di *handicap*, indipendentemente dalla tipologia e

dalla gravità del *deficit*, perché tale frequenza, fu detto, « è essenziale fattore di recupero e di superamento dell'emarginazione ».

I princìpi del modello italiano d'integrazione scolastica generalizzata sono ormai ben noti anche fuori dall'Unione europea e vengono molto apprezzati. Però, numerose ricerche sul campo e segnalazioni provenienti soprattutto dalle famiglie e dalle associazioni di persone con disabilità – tra le altre, ed in particolare, dall'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE) e dalle altre associazioni aderenti alla Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* (FISH) – evidenziano talune anomalie nell'applicazione dei princìpi che danneggiano, in concreto, la qualità dell'integrazione scolastica e rischiano di invalidare, nella prassi, la bontà degli stessi. Tali princìpi sono stati recepiti da tutta la normativa primaria e secondaria successiva alla legge n. 104 del 1992, attraverso il regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto n. 275 del 1999, sino alla legge di riforma della scuola n. 53 del 2003, e da ultimo con le disposizioni in materia contenute nella legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Per dare maggiore forza operativa a tali princìpi ed alla legge quadro n. 104 del 1992, apprezzata dagli alunni e dalle loro famiglie e associazioni, si propone di integrare e migliorare tale normativa di riferimento per i diritti delle persone con disabilità.

Partendo dal presupposto che i docenti specializzati in attività per il sostegno costituiscono una risorsa professionale e svolgono funzioni di sostegno metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe, si prevede l'obbligo per i consigli di classe di programmare, all'inizio dell'anno scolastico e prima dell'inizio delle lezioni, il progetto d'integrazione di ciascun alunno con disabilità, supportato anche da attività formative e con il coinvolgimento delle associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari.

Si prevede infine che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per l'integrazione scolastica delle persone disabili, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, debba individuare indicatori per valutare, in ciascuna classe ed in ciascuna scuola, la qualità dell'integrazione scolastica realizzata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, i docenti specializzati in attività di sostegno con contratto a tempo indeterminato, prima di poter chiedere il trasferimento ad altre aree disciplinari, devono permanere nel posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni, assicurando comunque il sostegno allo stesso alunno per la durata di un intero grado di istruzione.

ART. 2.

1. Al termine del periodo minimo di permanenza obbligatoria nei posti organici di sostegno, previsto dall'articolo 1, i docenti, con apposita domanda, possono richiedere di permanere negli stessi posti, avvalendosi degli incentivi stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero possono richiedere di essere trasferiti ad altre aree disciplinari.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposita contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della mancanza di accordo delle parti, decorsi tre mesi dalla loro convocazione.

ART. 3.

1. L'incarico a tempo determinato dei docenti assegnati per il sostegno permane per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall'alunno con disabilità certificata.

ART. 4.

1. All'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole da: « nelle aree disciplinari » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « scelti tra quelli inseriti in un elenco unico predisposto sulla base delle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso ».

2. All'articolo 40, comma 3, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, » sono soppresse.

ART. 5.

1. I docenti specializzati in attività di sostegno costituiscono una risorsa professionale in dotazione alle singole comunità scolastiche e svolgono una funzione di sostegno metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe ai fini dell'integrazione dell'alunno con disabilità certificata con i compagni di classe e con l'intera comunità scolastica.

2. All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, tutti i docenti delle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità certificata sono tenuti a programmare il progetto didattico personalizzato di integrazione, che prevede anche la realizzazione di idonee attività formative svolte da esperti segnalati anche dalle associazioni di persone con disabilità e dai loro familiari.

3. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con disabilità certi-

ficata e degli alunni della sua classe sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.

4. Gli studenti universitari che aspirano all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti a frequentare corsi semestrali di almeno 200 ore concernenti gli aspetti pedagogici, didattici e organizzativo-giuridici relativi all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

5. Chiunque intenda conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare corsi semestrali di almeno 600 ore concernenti gli aspetti di cui al comma 4.

6. Tutti i docenti incaricati su classi con alunni con disabilità sono tenuti a frequentare corsi annuali di aggiornamento in servizio sulle problematiche dell'integrazione scolastica, sulla base di accordi sindacali decentrati.

7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per l'integrazione delle persone disabili, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, come elementi essenziali delle prestazioni scolastiche, indicatori di qualità idonei a valutare, per ogni classe e per ogni scuola, il livello di qualità di integrazione scolastica realizzata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35

16PDL0018050